



ALLEGATO 1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

REGOLAMENTO PROVA FINALE

Art.1 - Modalità di svolgimento della prova finale

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione. La prova finale consiste in una prova orale secondo modalità definite nel successivo art. 4.

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il CdS definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre);
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati dal CdS alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art.2 - Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

Art.3 - Commissione Prova Finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del CdS.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art.4 - Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata a inizio A.A. sul sito web del corso stesso. La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'Art. 2.



La lista di argomenti è formulata sulla base di tematiche proposte dai Docenti del CdL, i quali assumono anche la funzione di Docente Tutor al quale l'allievo potrà rivolgersi per la definizione e lo studio dello specifico tema prescelto e le indicazioni sul relativo materiale bibliografico.

Nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e/o rielaborare in modo critico il tema proposto. Durante l'esposizione, della durata massima di 7 minuti, lo studente potrà utilizzare un massimo di sei slide, contenenti una traccia dell'argomento da esporre. La Commissione valuterà l'esposizione effettuata anche attraverso domande specifiche sull'argomento.

Il voto della Prova Finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

Art. 5 Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art.6 - Determinazione del voto di Laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale) ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento.
 - a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b. nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.
2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centodecimi verranno aggiunti:
 - a. Un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:

6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ;

5 punti se la media di partenza è < 28 e ≥ 27 ;

4 punti con media < 27 e ≥ 26 ;

3 punti con media < 26 e ≥ 24 ;



2 punti con media <24 e ≥ 22 ;
0 punti con media <22

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino.
La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centodecimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art.7 - Conferimento del Titolo

Completate da parte delle Segreterie Studenti le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art.7 - Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2026/2027 per gli immatricolati o iscritti al primo anno nell'A.A. 2024/2025.